

**DELIBERA DL/206/15/CRL/UD del 18 dicembre 2015**

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA**

**DOC'S & PARCELS xxx/FASTWEB xxx**

**(LAZIO/D/379/2015)**

### **IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO**

Nella Riunione del 18 dicembre 2015;

VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481, recante “ *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997 n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo del 1 agosto 2003 n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del 16/12/2009 e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante “ *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito, “Regolamento”;

VISTA la Delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante “ *Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA l’istanza dell’utente società Doc’s & Parcels xxx presentata in data 4 maggio 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **1. La posizione dell’istante**

L’istante ha lamentato - nei confronti dell’operatore Fastweb – la mancata/irregolare fornitura del servizio, nonostante numerosi reclami. In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento, negli atti difensivi e nel corso dell’audizione, ha dichiarato quanto segue:

- a) Fin dall’attivazione nel mese di maggio 2013, il servizio voce e internet avevano funzionato irregolarmente;

- b) Il malfunzionamento non era stato risolto nonostante i numerosi reclami ed un intervento tecnico.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- i. Risarcimento dei danni per mancato guadagno e perdita di immagine
- ii. Rimborso delle fatture per il periodo di disservizio
- iii. Risoluzione del contratto
- iv. Spese di procedura

## **2. La posizione dell'operatore**

L'operatore, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità delle richieste laddove non coincidenti con quelle formulate in sede di conciliazione e perché aventi natura risarcitoria. Nel merito, ha contestato la responsabilità per il malfunzionamento, imputabile al centralino di proprietà dell'istante, ed ha dedotto di aver regolarmente riscontrato i reclami dell'utente.

### **Motivazione della decisione**

#### **In rito**

Le domande dell'istante non possono essere accolte per la seguente ragione, assorbente di ogni altra.

Risulta in atti che l'istanza di definizione presentata dalla società Doc's & Parcels xxx in persona del legale rappresentante sig. xxx Aveani è stata depositata in data 4 maggio 2015.

Risulta altresì dalla visura presso la CCIAA di Roma che la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 22 aprile 2015, quindi in data antecedente la proposizione dell'odierna istanza.

Alla luce del quadro normativo (art. 2495 cod. civ.) e delle interpretazioni fornite dalla Corte di Cassazione (da ultimo, Cass. n. 665/2014 e SS.UU. n. 6070/2013), è pacifico che una società cancellata dal registro delle imprese è estinta e non più esistente. Conseguentemente una società cancellata, perché estinta, è priva della titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio e non può intraprendere o subire utilmente alcuna azione giudiziaria, né può avanzare pretese o essere utilmente diffidata stragiudizialmente. A seguito della cancellazione non vi è più alcun patrimonio sociale, e diviene impossibile per chiunque agire in nome e per conto della società, essendo automaticamente cessate tutte le cariche e/o qualifiche.

Né può sanare il difetto di legittimazione processuale della società istante il successivo deposito della memoria difensiva a nome del sig. xxx Aveani in proprio e quale titolare della Ditta individuale Doc's Parcels di xxx Aveani in liquidazione (quest'ultima, con partita IVA 06245131005, anch'essa risultata cancellata dal registro delle imprese). La legittimazione attiva/passiva è infatti una delle condizioni fondamentali dell'azione che deve sussistere al momento della proposizione della domanda.

Il difetto di legittimazione processuale della Doc's & Parcels xxx alla data del deposito dell'istanza di definizione comporta dunque l'improcedibilità della domanda.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese della procedura .

Per tutto quanto sopra esposto,

## **IL CORECOM LAZIO**

VISTA la relazione del Responsabile del procedimento

### **DELIBERA**

L'improcedibilità dell'istanza presentata dalla società Doc's & Parcels xxx in data 4 maggio 2015, con compensazione delle spese e conseguente archiviazione ai sensi dell'art.20, comma 2 del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all'Autorità per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito web del Corecom.

Roma, 18 dicembre 2015

Il Presidente

Michele Petrucci

Fto

Il Dirigente

Aurelio Lo Fazio

Fto